



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AUSTRALIA, DALL'ALTRA, FATTO A MANILA IL 7 AGOSTO 2017

Art. 46

Cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono la minaccia comune rappresentata a livello mondiale dal cambiamento climatico e la necessita' per tutti i paesi di adottare misure per la riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema climatico. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni in altre sedi, quali la convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), le parti rafforzano la cooperazione in questo settore. La cooperazione ha come scopo, tra l'altro:

- a) la lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo generale di una stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera, tenendo conto dei piu' recenti dati scientifici e della necessita' di una transizione verso economie a basse emissioni pur nel contempo facilitando una crescita economica sostenibile mediante adeguate azioni nazionali di attenuazione e adattamento;
 - b) la condivisione di conoscenze specialistiche e informazioni riguardo la concezione, l'attuazione e l'evoluzione dei rispettivi approcci e delle politiche di attenuazione nazionali, compresi i meccanismi basati sul mercato, se pertinenti;
 - c) la condivisione di conoscenze specialistiche e informazioni sugli strumenti di finanziamento del settore pubblico e privato per l'azione per il clima;
 - d) la collaborazione in materia di ricerca, sviluppo, diffusione, applicazione e trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio, allo scopo di mitigare le emissioni di gas a effetto serra e promuovere un uso efficiente delle risorse, preservando, nel contempo, la crescita economica;
 - e) la condivisione di esperienze, competenze e migliori pratiche, ove opportuno, per il controllo e l'analisi degli effetti dei gas a effetto serra e per lo sviluppo di programmi di attenuazione e adattamento e strategie a basse emissioni;
 - f) il sostegno, ove opportuno, alle azioni di attenuazione e adattamento dei paesi in via di sviluppo;
 - g) la collaborazione per pervenire ad un accordo internazionale solido e giuridicamente vincolante sul clima, applicabile a tutti i paesi.
2. A tal fine, le parti convengono di

mantenere un dialogo regolare e una cooperazione a livello politico, strategico e tecnico, sia a livello bilaterale che nei consessi plurilaterali e multilaterali pertinenti.

Versione in vigore dal 28 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-136-2020/art-46>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it